



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

www.poliziamunicipale.it



1068

www.poliziamunicipale.it

Prot.307/CV/A

Torino, 28 novembre 2016

Tramite PEC

Alla Questura
Al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri
Al Comando provinciale della Guardia di Finanza
Al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato
Alla Sezione della Polizia Stradale
Al Comando della Polizia Municipale di Torino

TORINO

Ai Comandi delle Polizie Municipali della Provincia di Torino (Tramite Comuni)

LORO SEDI

www.poliziamunicipale.it

Oggetto: Chiarimenti in ordine a contestazioni di violazioni al Codice della Strada.

In ordine all'oggetto, atteso che non sempre vengono tenuti da codesti Enti comportamenti coerenti con gli orientamenti seguiti da questa Prefettura, si rappresenta quanto segue.

www.poliziamunicipale.it

È frequente l'indicazione nei verbali di contestazione di violazioni al C.d.S. comportanti l'avvio di un procedimento penale l'indicazione della possibilità di ricorrere avverso i medesimi, mediante opposizione da presentarsi al Prefetto o al Giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204 bis stesso codice.

In merito si rappresenta che, trattandosi di ipotesi di reato, tale possibilità di ricorso al verbale è esclusa e quindi si deve necessariamente barrare la voce relativa sui verbali di contestazione.

In tali casi occorre piuttosto, come peraltro già fatto da alcuni Organi Accertatori, non procedere all'emissione del normale sommario processo verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., ma di limitarsi a redigere gli atti di comunicazione all'Autorità Giudiziaria di notizia di reato, che



www.poliziamunicipale.it

Prefettura di Torino

Ufficio Trattamento del Governante

saranno trasmessi a questa Prefettura insieme alla patente ritirata ai fini della sua sospensione cautelare.

• Sovente ricorrendo le ipotesi previste dal recentemente novellato articolo 223 del C.d.S., alcuni Organi Accertatori non provvedono al ritiro immediato della patente di guida ed alla sua conseguente trasmissione a questa Prefettura.

Dal momento che tale modus operandi è gravemente contrario alla richiamata previsione normativa, specialmente ove ricorrano le ipotesi di omicidio stradale e lesioni gravi o gravissime, si chiede, ricorrendo le ipotesi richiamate, di voler provvedere sempre al ritiro della patente di guida.

- Si rileva che con molta frequenza vengono trasmessi a questa Prefettura i verbali relativi alla contestazione dell'art. 116 del C.d.S. emessi successivamente alla recente depenalizzazione.

In proposito si chiede di evitare di trasmettere quelle contestazioni che comportano l'applicazione della sola sanzione pecuniaria in misura ridotta ed il fermo del veicolo per un periodo di tre mesi, dal momento che la Prefettura non deve avviare alcun procedimento.

Si aggiunge che al fine di procedere nei confronti del proprietario del veicolo o, comunque, di chi ne avesse la disponibilità ove diverso dal conducente, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, occorre contestare l'incauto affidamento ai sensi del comma 14 dell'art. 116.

- Si è spesso rilevato che in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S., nel dubbio di un suo inserimento nelle lettere B o C del comma 2 a cura di codesti Organi Accertatori, vengono contestate ambedue le ipotesi.

In merito si ricorda che occorre procedere alla contestazione di una sola delle due ipotesi, basandosi la contestazione su precise rilevazioni del tasso alcolemico che accompagnano tali verbali.

Sempre in merito alle contestazioni della guida sotto l'influenza dell'alcool, nonché di sostanze stupefacenti, nel caso in cui ricorrano le condizioni per contestare rispettivamente i commi 2 bis dell'art. 186 o 1 bis dell'art. 187 (incidente provocato), occorre trasmettere a questa Prefettura la documentazione relativa alla fedele ricostruzione dell'incidente, indicando nel trasgressore, laddove ne sia il caso, il responsabile dell'incidente medesimo.



Prefettura di Torino

www.poliziainunicipale.it
Ufficio Territoriale del Governo

- Alla luce delle recenti indicazioni fornite in merito al procedimento conseguente alla contestazione dell'art. 193 del C.d.S., si chiede, nel trasmettere la documentazione ai fini della confisca, di voler sempre indicare l'avvenuto pagamento o meno della sanzione in misura ridotta e l'avvenuta riattivazione o meno della copertura assicurativa, ciò al fine di determinare il seguito di competenza di questa Prefettura in merito al veicolo oggetto di sequestro.

Si rammenta quanto già segnalato con nota circolare di questa Prefettura del 19 agosto 2014 prot. 235/CVA, cioè l'importanza, in ordine alla notifica dell'invito a ritirare il veicolo entro dieci giorni dal deposito presso il custode acquirente, di procedere alla pubblicazione presso l'Albo pretorio del Comune della depositaria del Gruppo custode-acquirente dove sia realmente ricoverato il veicolo sotto sequestro, oltre al normale procedimento di notifica del verbale di sequestro.

- In ordine alle ipotesi di circolazione con patente di guida sospesa e di rapporti tra gli articoli 128 comma 2 e 218 comma 6 del C.d.S., frequente fonte di dubbi applicativi, si trasmette copia della nota del Ministero dell'Interno a cui questa Prefettura aderisce e alla quale si prega quindi di dar corso.

• Si è inoltre rilevato che frequentemente alcuni organi accertatori delle polizie locali, nel caso di domanda di rateizzazione su verbali propri, danno corso a tale istanza calcolando le rate non sull'importo in misura ridotta ma sul suo doppio.

Nel richiamare il rigoroso rispetto dei limiti di reddito previsti dal comma 2 dell'art. 202 bis del C.d.S. riferiti al nucleo familiare, questa Prefettura, tenuto conto tra l'altro che la domanda di rateizzazione va presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale, ritiene non corretta tale procedura.

In effetti tale procedura porta altresì ad un'applicazione distorta, in alcuni casi, della normativa. È il caso dell'articolo 193 del C.d.S., per cui la rateizzazione sul doppio del minimo comporterebbe la non dissequestrabilità del mezzo in quanto il pagamento non sarebbe stato effettuato in misura ridotta, nonostante la manifestazione di volontà del trasgressore di effettuare il pagamento della sanzione con tale modalità, pur se attraverso la richiesta della sua rateizzazione. In tali casi il mezzo rimarrà sotto sequestro fino al pagamento dell'ultima rata o alla presentazione dell'assicurazione almeno per sei mesi.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

La rateizzazione chiesta su verbale di contestazione va quindi calcolata, ove concessa, sul minimo della sanzione pecuniaria, ricadendo l'istanza nel termine previsto per il pagamento in misura ridotta.

Pervengono a questi Uffici numerose proposte di archiviazione, formulate dai Comandi della Polizia Municipale, relative a verbali elevati per violazioni al codice della strada e tempestivamente notificati, in assenza di specifico ricorso da parte del soggetto obbligato: in tali casi, non sarà possibile adottare alcun provvedimento e verranno restituiti al Comando procedente, trattandosi di verbali che debbono essere trattati nell'ambito dell'Ente impositore, competente alla formazione del ruolo. Il procedimento di iscrizione a ruolo, infatti, attiene alla destinazione dei proventi delle sanzioni ai sensi dell'art.208 C.d.S. e non può essere oggetto di emendamento da parte di questo Ufficio, a maggior ragione nel caso in cui il suddetto verbale sia stato ritualmente notificato e non opposto. Nel caso in cui, viceversa, il verbale sia stato notificato a soggetto estraneo alla violazione, a mente dell'art.386 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., i Comandi di Polizia Municipale cureranno la notifica nei confronti dell'effettivo responsabile, ex art.386, III comma, Regolamento di esecuzione C.d.S.; in difetto, trasmetteranno la proposta di archiviazione a questo Ufficio. Si richiama, al riguardo, la Circolare prefettizia prot. 127/Auto/Area III del 28.5.2007, precisando che le proposte, formulate secondo i criteri ivi indicati e debitamente sottoscritte dal Comandante, dovranno essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefilo@ucc.interno.it, precisando nell'oggetto "Proposte di archiviazione-Area III bis".

Pertanto, non verranno accettate proposte di archiviazione su "preavvisi", né proposte di archiviazione relative a verbali già notificati a soggetti deceduti, tantomeno proposte di archiviazione relative a verbali non iscrivibili a ruolo per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale: tali fattispecie dovranno essere vagliate nell'ambito della procedura di iscrizione a ruolo, secondo la destinazione dei proventi stabilita dal richiamato art.208 C.d.S.

Infine, atteso che spesso il trasgressore si rivolge direttamente all'Organo Accertatore che ha contestato la violazione al codice della strada o comunque all'organo di polizia a lui più vicino, si allega la modulistica in uso presso questi Uffici, comprendente altresì quella relativa alla richiesta di rateizzazione, affinché la stessa sia consegnata al cittadino, e trasmessa a questa Prefettura una volta completata dall'interessato con la documentazione in essa richiesta.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Si chiede agli Enti in indirizzo lo scrupoloso rispetto di quanto indicato nella presente nota, evitando in maniera assoluta, per il futuro, di inviare il cittadino presso questi uffici per ottenere improbabili soluzioni eccezionali a quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, di cui lo stesso sia stato già informato a cura di codesti Enti, ciò dal momento che la Prefettura e le SS.LL. sono chiamate ad applicare esclusivamente e rigorosamente le norme di legge.

Il Dirigente dell'Area III
(Accardi)

Il Dirigente dell'Area III bis
(Biffa)

Alla PREFETTURA DI TORINO
Area III

Il / La sottoscritt _____, nat _____
a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____,
in qualità di conducente proprietario del veicolo tipo _____
targato _____, trovandosi in precarie condizioni economiche,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DI CHIARA

Di trovarsi in precarie condizioni economiche e di possedere un **reddito lordo non superiore ad euro 10.628,16 risultante dall'ultima dichiarazione** (N.B il reddito è costituito dalla somma di redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia di cui fa parte il richiedente) ed è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi a carico;

CHIEDE

La rateazione della sanzione amministrativa disposta con verbale n _____ elevato il

- dal Comando Stazione Carabinieri di _____
- dal Comando Sezione Polstrada di Torino _____
- altro Comando _____

di cui allega copia del verbale secondo quanto disposto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

A tal fine dichiara altresì:

di svolgere la seguente attività lavorativa (in caso di disoccupazione fornire certificato di disoccupazione):

Composizione del nucleo familiare composto da :

- | | | | |
|----------|------------------|----|----|
| 1. _____ | a carico fiscale | SI | NO |
| 2. _____ | a carico fiscale | SI | NO |
| 3. _____ | a carico fiscale | SI | NO |
| 4. _____ | a carico fiscale | SI | NO |
| 5. _____ | a carico fiscale | SI | NO |

Reddito complessivo del nucleo familiare

desunto da :

- Modello/i CUD o Modello/i 730
- Busta paga Altro _____

Lo/a scrivente allega copia completa della documentazione

Torino, _____

IL DICHIARANTE

RECAPITO TELEFONICO: _____

INDIRIZZO E-MAIL: _____

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA (PEC) _____

Alla PREFETTURA DI TORINO
Area III
Ufficio Assicurazioni - Confische

EMISSIONE DECRETO DI CONFISCA

Il / La sottoscritto/a _____, nato/ a
_____ il _____ e residente a _____ in Via
_____, in qualità di conducente proprietario del veicolo tipo
_____ targato _____,

- Recapito Telefonico _____
- Indirizzo e-mail _____
- Indirizzo posta certificata (PEC) _____

CHIEDE

L'emissione del decreto di confisca del veicolo sequestrato il _____ dal Comando

Per i seguenti motivi»

- Rimuovere il veicolo dalla propria abitazione e/o box privato
- Tassa bollo automobilistica

Torino, _____

IL DICHIARANTE

ALLA PREFETTURA DI TORINO
Area III
Ufficio Assicurazioni - Confische

Il / La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____ in

Via _____, in qualità di conducente proprietario delegato del

sig. _____,

veicolo tipo _____ targato _____,

- Telefono _____
- Fax _____
- Indirizzo e-mail _____
- Indirizzo posta certificata (PEC) _____

In merito alla contestazione di cui al verbale allegato e in ragione della documentazione allegata

INSTA

per il dissequestro del veicolo sopra specificato, per i seguenti motivi:

Torino, _____

IL DICHIARANTE

Nota dell'Ufficio:

Occorre allegare fotocopia documento d'identità e la documentazione allegata deve essere presentata in visione in originale.

CC .. oliz a S. a i

160008198 22.1

- 1 GIU. 2016



[Handwritten signature]

Eu Vg

Trat. Alt. Pasc. Pers
Prod. Use.
1° Prot.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale
Registri e INFORMATICA
Prot.300/A/3953/15/10955



234880

Uff Servizi:

- oliz a mare

[Handwritten signature]

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Area III
COMO

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali
del Governo e per le Autonomie Locali
ROMA

AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

OGGETTO: Circolazione con patente di guida sospesa: rapporti tra art. 128,
comma 2 ed art. 218, comma 6, CdS.

Si fa riferimento al quesito inerente al regime sanzionatorio da applicare al
conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito
della disciplina introdotta con la modifica dell'articolo 128 CdS.

In particolare, con l'introduzione delle specifiche sanzioni previste dal nuovo
comma 2 dell'articolo 128 CdS per l'ipotesi di circolazione con patente sospesa a
seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità
tecnica, si è manifestato un problema di coordinamento con le sanzioni
quantitativamente più rigide già previste dall'articolo 218 CdS: ne è derivata
l'inevitabile incertezza circa le sanzioni da applicare al caso concreto, ovvero
quali fattispecie sottoporre al più favorevole regime sanzionatorio dell'articolo
128, comma 2, CdS e quali, invece, a quello dell'articolo 218, comma 6, CdS.

In merito, occorre fare preliminarmente alcune precisazioni.

Come noto, la sospensione della patente, oltre ad avere natura di sanzione accessoria con funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti che, per la loro particolare gravità, impongono l'interdizione alla guida, può rivestire anche natura cautelare. In tale ultimo caso, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa non in conseguenza della commissione di un illecito, ma in presenza di situazioni di fatto che indicano o lasciano presumere che siano venuti meno i necessari requisiti di abilitazione alla guida.

In tale contesto, la sospensione prevista dall'articolo 128, comma 2, diversamente dalla sospensione avente natura di sanzione accessoria, la cui durata è predefinita dall'autorità amministrativa in funzione della gravità del comportamento posto in essere, consegue automaticamente alla mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti e cessa, altrettanto automaticamente, al superamento degli accertamenti con esito favorevole¹.

Occorre, inoltre, tener presente che vi sono ipotesi in cui vengono emessi due distinti provvedimenti di sospensione: è il caso degli articoli 186 e 187 CdS che prevedono un primo provvedimento a carattere sanzionatorio, di durata determinata e diversa in ragione del tasso alcolemico (di seguito TA) accertato ed un secondo provvedimento di natura cautelare che permane fin tanto che il titolare della patente non si sottoponga alla prescritta visita medica. Più specificamente, il provvedimento di sospensione avente natura cautelare segue due diverse tempistiche a seconda che venga adottato immediatamente e contestualmente all'invito di sottoporsi a visita medica - come nelle ipotesi di cui all'art.186, comma 9 e 187, comma 6 - o che venga adottato solo a seguito della mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti (articolo 186, commi 7 e 8 ed articolo 187, comma 8). In tale ultima ipotesi, pertanto, al fine di evitare la sovrapposizione dei due provvedimenti, sarebbe opportuno che il prefetto adotti un provvedimento di sospensione (sanzione accessoria) nel quale disponga la permanenza dell'efficacia della stessa (con finalità cautelari) nel caso in cui sia anche decorso inutilmente il termine indicato nell'invito a sottoporsi a visita medica.

Tanto premesso, al fine di garantire coerenza sistematica, si ritiene che la procedura descritta dall'articolo 128 debba essere seguita anche per tutte quelle ipotesi in cui la patente viene cautelatamente sospesa fino a quando il titolare non dimostri di aver recuperato l'idoneità psicofisica o tecnica che risultava

¹ Naturalmente, nel caso in cui gli accertamenti abbiano avuto esito negativo, si rientrerà nella fattispecie prevista dall'articolo 116, comma 15 CdS (circolazione con patente revocata ai sensi dell'articolo 130 CdS; circolazione con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici)

temporaneamente mancare o che era presuntivamente considerata tale. A titolo esemplificativo, nel richiamare le fattispecie indicate nella nota di codesta Prefettura, pertanto, seguiranno il regime sanzionatorio di cui all'articolo 128, comma 2, CdS:

- a) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, terzo periodo, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di ebbrezza;
- b) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 186, comma 8, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con TA compreso tra 0,51 e 1,50 g/l;
- c) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 187, comma 8, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- d) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 126bis, comma 6, in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente di guida;
- e) ogni provvedimento di revisione disposto dall'ufficio provinciale della MCTC e diretto all'accertamento della permanenza dell'idoneità tecnica.

Diversamente, seguiranno il più rigido regime sanzionatorio di cui all'articolo 218, comma 6, tutti i provvedimenti di sospensione della patente avente natura di sanzione accessoria tra i quali, sempre a titolo esemplificativo:

- a) il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all'accertamento dell'illecito di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c);
- b) il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all'accertamento dell'illecito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

nonché, i seguenti provvedimenti di sospensione cautelare:

- c) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, fino all'esito dell'esame di revisione, ai sensi dell'articolo 186, comma 9, a seguito di guida in stato di ebbrezza con TA superiore allo 1,50 g/l. In tal caso, diversamente dall'ipotesi precedente, il provvedimento di sospensione non consegue alla mancata sottoposizione a visita medica, ma discende direttamente dall'accertamento del tasso alcolemico;
- d) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, fino all'esito dell'esame di revisione, ai sensi dell'articolo 187,

comma 6, a seguito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In tali ultime due ipotesi, nonostante si tratti di sospensione avente natura cautelare e finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti fisici e psichici, si ritiene che sia coerente applicare il regime sanzionatorio di cui all'articolo 218, comma 6, in quanto la circostanza che la sospensione cautelare decorra immediatamente, senza attendere la scadenza del termine utile per effettuare la visita medica, rende il provvedimento medesimo incompatibile con il procedimento descritto dall'articolo 128, comma 2, che invece fa decorrere la sospensione dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito.

Il criterio enunciato - che prende in considerazione la natura e l'efficacia della sospensione ed i procedimenti di applicazione della stessa descritti dalle singole norme - consente di adottare una soluzione coerente con il sistema codicistico e di evitare il rischio di applicare sanzioni diverse a fattispecie uguali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Scilla